

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

«c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale» (1);

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

[5] La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

[6] La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

[7] I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. «Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate» (2).

[8] La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

[9] Restano «salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari» (3) già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

[10] Ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23-8-1988, n. 400 (v. in PAM), il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

[11] La legge 23-11-1939, n. 1815 (v.), e successive modificazioni, è abrogata.

— omissis —

Il comma 12 viene omissis perché modificativo della lettera d) del comma 5 dell'art. 3 della legge 14-9-2011, n. 148 (v.), da noi direttamente coordinata.

(1) Lettera aggiunta, a partire dal 25 marzo 2012, dal comma 1 dell'art. 9-bis della legge 24-3-2012, n. 27 (v. in STU).

(2) Periodo aggiunto, a partire dal 25 marzo 2012, dal comma 1 dell'art. 9-bis della legge 24-3-2012, n. 27.

(3) Parole così sostituite, a partire dal 25 marzo 2012, dal comma 1 dell'art. 9-bis della legge 24-3-2012, n. 27.

DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1 (Decreto sviluppo)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

(G.U. 24-1-2012, n. 19 - suppl.)

convertito, con modificazioni ed integrazioni, in:

LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27 (*)

(G.U. 24-3-2012, n. 71 - suppl.)

Titolo I CONCORRENZA

Capo III SERVIZI PROFESSIONALI

«Art. 9.

Disposizioni sulle professioni regolamentate

[1] Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

[2] Ferma restando l'abrogazione di cui al primo comma, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è

(*) Della presente legge si riportano i soli artt. 9, 9-bis e 98; altri articoli sono pubblicati in argomenti diversi (v. INDICE).

determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data del 25 marzo 2012. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 12-4-2006, n. 163 (v. in APP), si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con lo stesso decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto» (1).

[3] Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al secondo comma e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[4] Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

[5] Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al primo comma.

[6] La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

— omissis —

Si omette il comma 7 perché modificativo del comma 5 dell'art. 3 della legge 14-9-2011, n. 148 (v., da noi direttamente coordinato).

[8] Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 9-bis.

Società tra professionisti

— omissis —

L'art. 9-bis viene omissis perché modificativo dell'art. 10 della legge 12-11-2011, n. 183 (v., da noi direttamente coordinato). In particolare:

- la lettera a) ha modificato il comma 3;
- le lettere b) e c) hanno modificato la lettera b) e aggiunto la lettera c-bis) al comma 4;
- la lettera d) ed e) hanno modificato rispettivamente i commi 7 e 9.

Art. 98.

Entrata in vigore

[1] Il presente decreto entra in vigore il 24 gennaio 2012.

[2] Ai sensi dell'art. 15, quinto comma, della legge 23-8-1988, n. 400 (v. in PAM), le modifiche apportate dalla legge di conversione, riportate tra virgolette, hanno efficacia dal 25 marzo 2012.

(1) Periodi aggiunti, a partire dal 26 giugno 2012, dal comma 1 dell'art. 5 della legge 7-8-2012, n. 134 (G.U. 11-8-2012, n. 187 - suppl.).

AGG. | 10/12
 SCHEDA | 12601

© Copyright - EPHEDIS

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

«c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale» (1);

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

[5] La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

[6] La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

[7] I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. «Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate» (2).

[8] La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

[9] Restano «salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari» (3) già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

[10] Ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23-8-1988, n. 400 (v. in PAM), il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

[11] La legge 23-11-1939, n. 1815 (v.), e successive modificazioni, è abrogata.

— omissis —

Il comma 12 viene omissis perché modificativo della lettera d) del comma 5 dell'art. 3 della legge 14-9-2011, n. 148 (v.), da noi direttamente coordinata.

(1) Lettera aggiunta, a partire dal 25 marzo 2012, dal comma 1 dell'art. 9-bis della legge 24-3-2012, n. 27 (v. in STU).

(2) Periodo aggiunto, a partire dal 25 marzo 2012, dal comma 1 dell'art. 9-bis della legge 24-3-2012, n. 27.

(3) Parole così sostituite, a partire dal 25 marzo 2012, dal comma 1 dell'art. 9-bis della legge 24-3-2012, n. 27.

DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1 (Decreto sviluppo)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

(G.U. 24-1-2012, n. 19 - suppl.)

convertito, con modificazioni ed integrazioni, in:

LEGGÈ 24 MARZO 2012, N. 27 (*)

(G.U. 24-3-2012, n. 71 - suppl.)

Titolo I CONCORRENZA

Capo III SERVIZI PROFESSIONALI

«Art. 9.

Disposizioni sulle professioni regolamentate

[1] Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

[2] Ferma restando l'abrogazione di cui al primo comma, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è

(*) Della presente legge si riportano i soli artt. 9, 9-bis e 98; altri articoli sono pubblicati in argomenti diversi (v. INDICE).

determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data del 25 marzo 2012. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 12-4-2006, n. 163 (v. in APP), si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con lo stesso decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto» (1).

[3] Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al secondo comma e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[4] Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

[5] Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al primo comma.

[6] La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

— omissis —

Si omette il comma 7 perché modificativo del comma 5 dell'art. 3 della legge 14-9-2011, n. 148 (v., da noi direttamente coordinato).

[8] Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 9-bis.

Società tra professionisti

— omissis —

L'art. 9-bis viene omissis perché modificativo dell'art. 10 della legge 12-11-2011, n. 183 (v., da noi direttamente coordinato). In particolare:

- la lettera a) ha modificato il comma 3;
- le lettere b) e c) hanno modificato la lettera b) e aggiunto la lettera c-bis) al comma 4;
- la lettera d) ed e) hanno modificato rispettivamente i commi 7 e 9.

Art. 98.

Entrata in vigore

[1] Il presente decreto entra in vigore il 24 gennaio 2012.

[2] Ai sensi dell'art. 15, quinto comma, della legge 23-8-1988, n. 400 (v. in PAM), le modifiche apportate dalla legge di conversione, riportate tra virgolette, hanno efficacia dal 25 marzo 2012.

(1) Periodi aggiunti, a partire dal 26 giugno 2012, dal comma 1 dell'art. 5 della legge 7-8-2012, n. 134 (G.U. 11-8-2012, n. 187 - suppl.).

SCHEDA 12601 | 10/12
 AGG.

© Copyright - EPHEDIS